

Domanda di recesso e ritenzione della caparra - caparra confirmatoria – Cass. n. 21971/2020

Contratti in genere - caparra - confirmatoria - Inadempimento contrattuale - Rimedi a disposizione della parte non inadempiente - Domanda di risoluzione e risarcimento del danno - Appello - Domanda di recesso e ritenzione della caparra - Inammissibilità - Incompatibilità tra le domande - Fondamento.

In tema di contratti cui acceda la consegna di una somma di denaro a titolo di caparra confirmatoria, qualora il contraente non inadempiente abbia agito per la risoluzione (giudiziale o di diritto) ed il risarcimento del danno, costituisce domanda nuova, inammissibile in appello, quella volta ad ottenere la declaratoria dell'intervenuto recesso con ritenzione della caparra (o pagamento del doppio), avuto riguardo - oltre che alla disomogeneità esistente tra la domanda di risoluzione giudiziale e quella di recesso ed all'irrinunciabilità dell'effetto conseguente alla risoluzione di diritto - all'incompatibilità strutturale e funzionale tra la ritenzione della caparra e la domanda di risarcimento: la funzione della caparra, consistendo in una liquidazione anticipata e convenzionale del danno volta ad evitare l'instaurazione di un giudizio contenzioso, risulterebbe infatti frustrata se alla parte che abbia preferito affrontare gli oneri connessi all'azione risarcitoria per ottenere un ristoro patrimoniale più cospicuo fosse consentito - in contrasto con il principio costituzionale del giusto processo, che vieta qualsiasi forma di abuso processuale - di modificare la propria strategia difensiva, quando i risultati non corrispondano alle sue aspettative.

Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 21971 del 12/10/2020 (Rv. 659397 - 01)

Riferimenti normativi: [Cod_Civ_art_1385](#), [Cod_Civ_art_1453](#), [Cod_Proc_Civ_art_345](#)

corte

cassazione

21971

2020